

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 10**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa del senatore FABRIS**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2003**

—————

Modificazione degli articoli 14, 15, 16, 53, 54, 55, 99 e 109  
del Regolamento del Senato, concernenti la disciplina del  
Gruppo misto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente proposta di modifica regolamentare i senatori che l'hanno sottoscritta vogliono porre all'attenzione dei colleghi la questione del Gruppo misto in particolare, ma soprattutto la questione più generale delle minoranze in Parlamento - nel nostro caso, nel Senato della Repubblica - del loro ruolo e della loro capacità e possibilità di agire e di partecipare al dibattito politico.

Appare infatti sempre più evidente una situazione nella quale la esasperata e spesso forzata bipolarità delle posizioni politiche tende a emarginare le minoranze, a penalizzare il loro contributo, a soffocare la loro voce: sostanzialmente queste forze politiche rischiano di venire nei fatti cancellate.

Le responsabilità di questa situazione sono molte: dal sistema tendenzialmente bipolare cui si è accennato, ai toni del dibattito e della polemica politica che spesso raggiungono livelli di fortissima contrapposizione, allo stesso ruolo dei *mass-media* che tendono sempre più a una eccessiva semplificazione nella descrizione della vita politica, favorendo così la percezione che in sostanza le ipotesi e le opzioni che attraversano il Paese siano sempre e solamente due: una rappresentata dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene e l'altra rappresentata dalla opposizione, indulgendo in qualche occasione solo a una sommaria rappresentazione delle differenze esistenti all'interno dei due schieramenti.

Fortunatamente così non è e la varietà delle opzioni è ampia e ricca di proposte, di contributi e di risorse, sia umane che politiche.

In occasione del dibattito in Aula sulle riforme istituzionali e del Regolamento del Senato i firmatari della presente proposta di modificazione del Regolamento hanno per-

tanto ritenuto opportuno sottolineare questa situazione e offrire un loro specifico contributo volto soprattutto a inserire nel Regolamento una serie di norme che, senza limitare o penalizzare il ruolo e le prerogative di altri, permettano alle forze politiche e ai movimenti presenti al Senato, pur con un ridotto numero di senatori, di potere esprimere le loro posizioni e di partecipare a pieno titolo alla vita parlamentare.

Come è noto, nella scorsa legislatura la Camera dei deputati ha provveduto a una importante riforma del proprio Regolamento; uno dei principali elementi di novità - che hanno certamente contribuito a un più corretto e funzionale svolgimento della vita politica e parlamentare della Camera dei deputati - riguarda proprio il ruolo delle minoranze e dei partiti e dei movimenti rappresentati in quel ramo del Parlamento, che viene adeguatamente valorizzato e riconosciuto attraverso una più organica e razionale regolamentazione del Gruppo misto, prevenendo la possibilità di costituire nel suo seno componenti politiche ben caratterizzate, attribuendo alle stesse una serie di prerogative anche nel rapporto con altri organi della Camera dei deputati.

La presente proposta quindi tende a trasferire anche al Senato della Repubblica quegli elementi di novità nella convinzione che la partecipazione al dibattito e ai lavori parlamentari di tutte le forze politiche non possa che rappresentare un passo in avanti, in grado di favorire concretamente l'espressione di una vera pluralità di posizioni e di permettere una più compiuta rappresentanza delle scelte degli elettori.

La presente proposta mira dunque a rendere più rappresentativa e, in ultima analisi, più vera la nostra democrazia parlamentare.

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

### **Art. 1.**

1. All'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche nel proprio ambito, a condizione che ciascuna consista di almeno tre senatori. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano senatori i quali rappresentino un partito o un movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per il Senato della Repubblica, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da senatori, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate».

### **Art. 2.**

1. All'articolo 15, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui al comma 2. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politi-

che del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi del Senato.

2-ter. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente del Senato avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza».

#### Art. 3.

1. All'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*I*-bis. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente».

#### Art. 4.

1. All'articolo 53, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Presidente può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno tre senatori, nonché un rappresentante della componente formata dai senatori appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 4-*bis*».

## Art. 5.

1. All'articolo 54, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «È facoltà del Presidente del Senato, qualora ne sia fatta richiesta, concedere la parola a un senatore per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi».

## Art. 6.

1. All'articolo 55, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengono almeno tre senatori, nonché un rappresentante della componente formata dai senatori appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 4-*bis*. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente».

## Art. 7.

1. All'articolo 99, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà del Presidente del Senato, qualora ne sia fatta richiesta, concedere la parola a un senatore per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, i cui membri non siano intervenuti nella discussione generale, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi».

## Art. 8.

1. All'articolo 109, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà del Presidente del Senato, qualora ne sia fatta richiesta, concedere la parola a un senatore per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi».





